

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Decreto ex art. 70 CCII

Il Giudice

designato, dott.ssa Caterina Lazzara

- letta la domanda ex art. 67 CCII presentata , di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore, come integrato (a seguito di rilievi del giudice) con il deposito del 7/12/2022;
- letta la relazione dell'OCC nominato, come integrata in data 7/12/2022, completa del contenuto di cui all'art. 68 comma 2, CCII, compresa la valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;
- rilevato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività di impresa;
- considerata, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli articoli 67, 68 CCII;
- ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69, primo comma, CCII non essendo stato il debitore esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda e non avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, o dolo. Si osservi a quest'ultimo riguardo che, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura la attuale normativa vede eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il



debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve verificare e indicare *“le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”*, ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”* (art. 68, comma 2 lett. a e b).

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave, né dolo, di poterli adempiere. Si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente con la precisa volontà di non adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta propria o di un familiare, licenziamento e/o perdita del lavoro, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono, allo stato, elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dal Pagano con colpa grave. Fermo l'obbligo del ricorrente di fornire documentazione comprovante i fatti dedotti, da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare alle spese conseguite alla separazione dal proprio coniuge, e dal sostegno economico che il ricorrente ha inteso offrire alla figlia sino al limite delle proprie forze economiche (date essenzialmente dalla propria pensione), rimanendone, tuttavia, sovrastato. Il ricorrente ha dunque cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari (a seguito della separazione dal coniuge ed a seguito del licenziamento del marito della



figlia), con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse (ricorrendo soli quattro finanziamenti, il primo dei quali per l'acquisto della casa di abitazione -successivamente ipotecata e pignorata a garanzia di debito contratto dalla figlia-, uno dei quali interamente onorato e tre dei quali onorati per lungo tempo) ;

- considerato che, allo stato, in base alla documentazione in atti, non emergono atti in frode ai creditori;

- letta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dal proponente, e considerato, in merito:

- * che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”, e “può, altresì, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;*

- * che, presentata una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) ad una prima valutazione conforme al disposto di cui agli artt. 67, 68 e 69 primo comma, CCII,, può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all'immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore;

- * che, nel caso di specie, la detta vendita potrebbe pregiudicare effettivamente la fattibilità del piano, posto che: esso si fonda sulle risorse derivanti da redditi futuri da lavoro dipendente degli istanti e sul mantenimento dell'immobile destinato ad abitazione, sicchè aumenterebbero i costi relativi alla reperibilità di altro immobile da destinare ad abitazione così riducendo la capacità economica degli istanti per l'esecuzione del piano; la vendita dell'immobile potrebbe giovare al solo creditore ipotecario procedente e non anche a tutti i creditori chirografari;

- * che nel caso di specie la detta vendita potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano mirando quest'ultimo proprio a preservare la proprietà dell'immobile costituente l'abitazione del proponente;

p q m

Letto l'art. 70 CCII ,



1. Dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. n. 453/2018 R.G. Es. Imm pendente dinanzi a questo Tribunale, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione - o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione- diventino definitivi;
 2. Dispone la pubblicazione della proposta e del piano sul sito Web del Tribunale di Foggia;
 3. Dispone che la proposta ed il piano siano comunicati, entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
 4. Dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvisandoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 5. Avvisa i creditori che nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta e del piano, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
 6. Dispone che, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al capo 5 che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritenga necessarie;
 7. Dispone che l'OCC depositi nel fascicolo telematico: la propria relazione in formato pdf nativo digitale (ove non l'abbia già depositata in tale forma); la prova delle comunicazioni ai creditori, mediante deposito in formato *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC; le osservazioni eventualmente presentate dai creditori.
- Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC.

Foggia, 31/1/2023.

Il Giudice designato

dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELENOTA GARANTE

IL 31/01/23

IL FEDERICO
Dott.ssa Federica Gaia Salato



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

TRIBUNALE DI FOGGIA

* * *

**Attestazione dell'organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento
ex art. 6 e seguenti Legge n. 3 del 27.01.2012**

R.G. 2267/19 V.G.

* * *

Dott.ssa Daniela Scarpiello

71100 Foggia Via Napoli n.6/D
tel/fax:0881745822

e.mail:studio.scarpiellodaniela@legalmail.it
e.mail:studio.scarpiellodaniela@gmail.com

C.F.: SCRDNL64C71D643M
P.IVA: 0185934071

1



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

La scrivente dott.ssa Daniela Scarpiello, nata a Foggia il 31/03/1964, con studio professionale in Foggia alla via Napoli n. 6/D, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia al n. 381, Sezione A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 74549

premesso che

- la legge 27 gennaio 2012 n. 3 consente al debitore di presentare al tribunale competente una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il signor _____ nato a _____ cod. fisc.: _____, intendendo avvalersi del piano del consumatore ex L. 3/12, presentava una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e chiedeva la nomina di un professionista con la funzione di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art 15, comma 9, legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- con provvedimento del 01/03/2022, il Tribunale di Foggia nominava la sottoscritta dott.ssa Daniela Scarpiello quale professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento (All. 1);
- all'uopo, si tenevano incontri con le parti e con il legale, avv. Matteo Santoro, al fine di acquisire informazioni e documentazione utile per lo svolgimento dell'incarico,
- in data 28/09/2022 il signor _____, consegnava alla scrivente "proposta piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, c. 1, L. 3/2012" e relativi allegati;
- la proposta di piano formulata dal ricorrente è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012. In particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:
 - elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (cfr. pagine 3 e 4 proposta piano del consumatore);



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

- dichiarazione dei redditi riferite agli anni 2021, 2020, 2019 (cfr.all. 5 della proposta piano del consumatore);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (cfr. pagina 7 proposta piano del consumatore);
- autocertificazione di stato di famiglia (cfr. all. 2 della proposta di piano del consumatore)

espone la seguente Relazione dell'Esperto L. 27/01/2012 n. 3.

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE

L'art. 9 della legge 3/2012 richiede che alla proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata, tra l'altro, l'attestazione sulla fattibilità del piano depositato presso il tribunale del luogo di residenza del debitore.

Ne consegue che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 9 comma 2, 7 comma 1, 15 comma 6, della Legge 3/2012 la seguente relazione debba contenere

- il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto.

2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano del consumatore proposto dal signor _____ prevede il rientro dalla debitoria mediante falcidia dei debiti privilegiati del 45,81% e di quelli chirografari del 60%.

Il piano si sviluppa in un arco temporale di 6 anni e 2 mesi (7 anni considerando la moratoria) con le seguenti previsioni di pagamento:

• crediti in prededuzione:

71100 Foggia Via Napoli n.6/D
tel/fax:0881745822

e.mail:studio.scarpiellodaniela@legalmail.it
e.mail:studio.scarpiellodaniela@gmail.com

C.F.: SCRDNL64C71D643M
P.IVA: 0185934071

3



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

- **compenso professionista attestatore e altri professionisti** che il proponente ha quantificato in euro 7.331,56, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali come per legge, da versare in numero di 10 rate, di cui le prime cinque in favore del Professionista attestatore per un importo mensile pari ad euro 766,31 e le successive cinque pari ad euro 700,00 in favore degli altri Professionisti. Prima rata a decorrere dal primo mese successivo all'omologa.

• crediti privilegiati:

- **Banca Popolare di Bari s.p.a.** – credito privilegiato immobiliare per mutuo ipotecario dell' Rep. Racc. – che il proponente ha quantificato in **euro 43.603,86** (sorte capitale pari al 54,19% circa: $80.464,77 \times 54,19\% = 43.603,86$), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante pagamento **per i primi 48 mesi di rata pari ad euro 450,00, dalla 49° al 74° rata pari ad euro 846,30. Il rimborso ha una durata complessiva di 74 mesi (6 anni e 2 mesi).** Versamento prima rata dopo i crediti prededucibili.

• crediti chirografari:

- **Agos Ducato s.p.a.** – credito chirografario per prestito personale del – che il proponente ha quantificato in **euro 9.932,81** (sorte capitale pari al 40%: $24.832,06 \times 40\% = 9.932,81$), nulla per gli interessi. **La restituzione avverrà mediante versamento di n. 48 rate mensili di euro 206,94. Il rimborso ha una durata complessiva di 48 mesi (4 anni).** Versamento prima rata dopo i crediti prededucibili;



Scarpello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

- **Unicredit s.p.a.** – credito chirografario per prestito personale del .
– che il proponente ha quantificato in **euro 10.356,78** (sorte capitale pari al 40%: $25.891,95 \times 40\% = 10.356,78$), nulla per gli interessi. **La restituzione avverrà mediante versamento di n. 48 rate mensili pari ad euro 215,77. Il rimborso ha una durata complessiva di 48 mesi (4 anni).** Versamento prima rata dopo i crediti prededucibili;
- **crediti esclusi dal Piano:**
 - **Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a. (oggi Towers CQ S.r.l.):** finanziamento mediante cessione del Quinto della pensione n. , stipulato in data , dell'importo originario di €35.040,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili dell'importo di €292,00, di prossima scadenza (pagamento ultima rata previsto il 30/03/2023). Tale credito è stato escluso dalla proposta di piano del consumatore in quanto, allo stato attuale, risulta in regola con i pagamenti del debito e considerata la prossimità della scadenza.

Per quanto attiene le modalità di ottenimento della somma mensile utile al soddisfacimento del piano, il signor . dichiarava di utilizzare la pensione mensile INPS pari ad euro 1.700,00 circa, dalla quale sottrarre la rata per la restituzione della cessione del quinto della pensione in favore della Intesa San Paolo e il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie.

3. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATI

Con il presente paragrafo si procede a verifica della veridicità della documentazione alla base del piano del consumatore proposto dal signor . al fine di controllare la corretta quantificazione della posizione debitoria.



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

Contestualmente, la scrivente procede ad esaminare la natura dei debiti al fine di meglio determinare la convenienza della proposta dell'istante.

* * *

Nel presente paragrafo si riportano i debiti per mutui e finanziamenti contratti dal proponente con indicazione dell'ammontare residuo come risultante dalla proposta, della tipologia di debito e il domicilio del creditore.

Denominazione istituto	Debito residuo da riconoscere in favore dei creditori	Tipologia	Domicilio del creditore
Banca Popolare di Bari s.p.a.	€ 43.603,86	Mutuo ipotecario – credito privilegiato	avvluigisinisi@pec.giuffre.it
Agos Ducato s.p.a.	€ 9.932,81	prestito personale dei	agosducato@legalmail.it
Unicredit s.p.a.	€ 10.356,78	prestito personale del	comunicazioni@pec.unicredit.eu
Totale	€ 63.893,45		

Con PEC del 21/06/2021, la scrivente chiedeva all'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Foggia, all'ufficio tributi del comune di Foggia e all'INPS aggiornamento delle pendenze riferibili all'istante.

Con PEC del 28/06/2022, il Comune di Foggia comunicava l'assenza di debitoria/pendenze a carico dell'istante. (All. 2)

Con PEC del 07/07/2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava l'assenza iscrizioni a ruolo a debito dell'istante. (All. 3)

Con PEC del 26/07/2022, la Direzione Provinciale INPS comunicava l'assenza di posizioni ascrivibili all'istante. (All. 4)

Con PEC del 05/08/2022, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Foggia comunicava l'assenza di crediti tributari da liquidare e/o da accertare a carico dell'istante. (All. 5)

* * *

Con PEC del 13/09/2022, la scrivente chiedeva ai creditori di precisare il proprio credito vantato nei confronti dell'istante.

- Agos Ducato s.p.a.



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

Il debito pendente nei confronti della Agos Ducato s.p.a. è documentato da comunicazione di accettazione del finanziamento n. del allegata alla proposta di piano del consumatore dalla quale risulta un debito complessivo originario pari ad euro 46.418,68, di cui euro 30.970,00 per sorte capitale, euro 500,00 per spese di istruttoria ed euro 14.948,68 a titolo di interessi.

Con PEC del 22/09/2022 la Agos Ducato s.p.a. precisava il proprio credito, alla data del 22/09/2022, in euro 24.832,03, documentandolo con estratto conto. **(All. 6)**

- Unicredit s.p.a.

Il debito pendente nei confronti della Unicredit s.p.a. è documentato da “Richiesta di Creditexpress” e relativo Piano di ammortamento riferita al finanziamento n. del allegata alla proposta di piano del consumatore dalla quale risulta un debito originario pari ad euro 60.730,46, di cui euro 38.589,60 per sorte capitale. Da copia di “Informativa periodica relativa alle operazioni di pagamento di cui al D.Lgs. 11/2010 e ad altre operazioni effettuate sul conto corrente” si evince il pagamento della rata n. 56 di euro 510,34 in data 01/11/2015. Nel riscontro con il piano di ammortamento, il debito residuo dopo il pagamento di tale ultima rata è pari ad euro 32.661,76, di cui per sorte capitale euro 25.296,04.

Il sig. propone il pagamento del 40% della somma pari ad euro 25.891,95 corrispondente alla sorte capitale dopo il pagamento della rata n. 54 del 01/09/2015. Essendo migliorativa per il creditore rispetto a quanto riscontrabile documentalmente, la scrivente procede ad attestare il Piano in base alla proposta del signor

L’Unicredit s.p.a. non rispondeva alla richiesta di precisazione del proprio credito effettuata dalla scrivente con PEC del 23/06/2021.

- Banca Popolare di Bari s.p.a.

Il debito pendente nei confronti della Banca Popolare di Bari s.p.a. deriva da Mutuo ipotecario dell concesso in favore della figlia del ricorrente, sig.ra mutuataria, Rep. n. Racc. n. dell’ a rogito del Notar Dott. Paolo Simonetti per il quale il signor risulta essere fideiussore e datore di ipoteca.



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

Tale debito è documentato da atto di precetto del 19/07/2018 pari ad euro 62.155,52 per capitale ed interessi maturati, oltre agli interessi successivi al tasso convenuto al 5,35% annuo da calcolarsi sul capitale di euro 50.477,50 dal 01/01/2018 al soddisfo.

Il predetto creditore incardinava la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 453/2018 Tribunale di Foggia avente ad oggetto l'immobile adibito ad abitazione principale del sig.

Con PEC del 23/09/2022 la Banca Popolare di Bari s.p.a. precisava il proprio credito in euro 80.464,77, di cui:

- euro 54.579,64 a titolo di capitale residuo alla data di risoluzione (23/02/2017);
- euro 766,51 a titolo di rate insolute al 23/02/2017;
- euro 10.605,11 a titolo di interessi di mora al 31/10/2018;
- euro 14.513,50 a titolo di interessi di mora al tasso contrattuale dal 01/11/2018 al 23/09/2022.

La scrivente evidenzia come la Banca Popolare di Bari s.p.a., con la stessa comunicazione PEC, precisasse anche finanziamenti chirografari intestati alla signora . Trattandosi di finanziamenti riferibili a figura terza estranea alla proposta di piano del consumatore in oggetto, ne restano esclusi, e non sono considerati ai fini della presente attestazione. **(All. 7)**

- Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a. (oggi Towers CQ S.r.l.)

Il debito in oggetto deriva da finanziamento mediante cessione del Quinto della pensione n. stipulato in data , dell'importo originario di €35.040,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili dell'importo di €292,00, con scadenza prevista il 30/03/2023. Come esposto nel precedente paragrafo, considerata la scadenza dello stesso prevista per il 30/03/2023 e che, lo stato attuale, risulta regolarmente pagato, tale credito è stato escluso dalla proposta di piano del consumatore.

La Towers CQ S.r.l. non rispondeva alla richiesta di precisazione del proprio credito effettuata dalla scrivente con PEC del 23/06/2021.

* * *

L'esame della documentazione allegata agli atti nonché quella messa a disposizione dal signor permette di identificare e riscontrare la consistenza delle obbligazioni a suo carico che, in via prudenziale, viene quantificata come segue.



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

Denominazione istituto	Debito residuo	Debito proposto in pagamento	Tipologia	Domicilio del creditore
Banca Popolare di Bari s.p.a.	€ 80.464,77	€ 43.603,86	Mutuo ipotecario – credito privilegiato	avvluigisinisi@pec.giuffre.it
Agos Ducato s.p.a.	€ 24.832,03	€ 9.932,81	prestito personale del	agosducato@legalmail.it
Unicredit s.p.a.	€ 32.661,76	€ 10.356,78	prestito personale del	comunicazioni@pec.unicredit.eu
Totale	€ 137.949,56	€ 63.893,45		

4. ANALISI DELLA CAPACITA' REDDITUALE DEL SIG.

Preliminare alla verifica della incapacità del Sig. _____ a far fronte alle proprie obbligazioni (oggetto di esame nel paragrafo seguente) è, a parere della scrivente, l'analisi della consistenza immobiliare e mobiliare nonché la capacità reddituale del proponente.

4.1 Redditi

Il signor _____ è titolare di reddito di pensione INPS pari a circa euro 1.700,00 mensili al netto delle trattenute. Tale dato è confermato dal reddito da pensione riportato nel modello 730/21 nonché dai cedolini di pensione presentati dal signor _____ in allegato alla proposta di Piano del consumatore (cfr. allegati 4 e 5 proposta piano del consumatore).

4.2 Consistenza Immobiliare

Il signor _____ è proprietario di appartamento per civile abitazione censito nel catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio p.lla _____, sub _____ viale _____ n. _____, piano 1, cat. _____ classe 6, vani 3,5, rendita catastale euro 234,99 **(All. 8)**

Tale appartamento coincide con la residenza del signor _____ come riportato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia del 14/03/2022 (cfr. allegato 2 proposta piano del consumatore).

Detto immobile è oggetto della esecuzione immobiliare R.G. 453/18 R.G.Es. Tribunale di Foggia. Il prossimo tentativo di vendita, fissato per il 05/10/2022 prevede un prezzo base d'asta di euro 44.000,00 – prezzo minimo di euro 33.000,00.



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

4.3 Consistenza Mobiliare

Il signor _____ è proprietario di un autoveicolo Autovettura _____ targata _____, immatricolata l _____ (cfr. all. 7 proposta piano del consumatore).

5. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La pensione mensile del sig. _____, descritta nel precedente paragrafo, pari a circa euro 1.700,00 è il suo unico mezzo di sostentamento, si ricorda che il nucleo familiare risulta composto esclusivamente dallo stesso istante.

Il proponente dichiara che per il proprio sostentamento vengono mediamente spesi euro 745,00 mensili così classificabili (cfr. pagina 7 proposta piano del consumatore):

- Utenze (Acquedotto, Luce, Gas e telefono) – euro 175,00;
- TARI – euro 50,00;
- Alimentari – euro 250,00;
- Spese varie – euro 50,00;
- Mantenimento ex coniuge – euro 220,00.

La congruità del fabbisogno familiare così come dichiarato dal proponente è valutata dalla scrivente secondo quanto previsto dall'art. 14-quaterdecies L. 3/2012 laddove stabilisce che *“La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto **occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.**”*

Pertanto, considerati gli elementi della seguente tabella:



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

Assegno sociale INPS 2021	€ 460,28
Assegno sociale INPS 2021 aumentato della metà	€ 690,42
Parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (1) della scala di equivalenza dell'ISEE	1

Considerato che le spese mensili necessarie al proprio sostentamento dichiarate dal proponente pari a complessivi euro 745,00 tengono conto anche dell'assegno di mantenimento di euro 220,00 versato mensilmente in favore dell'ex coniuge, è possibile affermare che il fabbisogno familiare dichiarato dal sig. _____ sia congruo rispetto alla previsione dell'art. 14-quaterdecies L. 3/2012 che lo quantifica in euro 690,42.

Per meglio comprendere le ragioni che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento, la scrivente si riporta a quanto dichiarato dal proponente, ovvero che lo stato di crisi trae origine nell'aiuto economico che il ricorrente ha fornito alla propria figlia, _____, e allo scioglimento del matrimonio con la sig.ra _____

L'istante dichiarava che al fine aiutare la propria figlia, _____, all'epoca dei fatti commerciante titolare di ditta individuale, nell'anno 2011 richiedeva un prestito personale con Unicredit S.p.A. al fine di riconsolidare la propria pregressa esposizione debitoria e, con la liquidità rimanente mettendola a disposizione della figlia e del di lei nucleo familiare. Al termine dell'anno 2012, in base a quanto dichiarato dall'istante, il sig. _____ (marito di _____) veniva licenziato e il sig. _____, nell'anno 2013 richiedeva un nuovo finanziamento, con Agos Ducato S.p.A., per mettere a disposizione del nucleo familiare della figlia, liquidità aggiuntiva.

L'esposizione debitoria non consentiva all'istante di avere liquidità sufficiente per le proprie esigenze economiche in considerazione anche del versamento mensile dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie a far data dall'anno 2008.

Per tale ragione, nell'anno 2013, il sig. _____ richiedeva un nuovo finanziamento con cessione del V della pensione con Intesa San Paolo S.p.A. al fine di avere liquidità aggiuntiva.

La scrivente evidenzia come la ricostruzione delle cause di indebitamento non siano giustificate documentalmente da parte dell'istante.



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

6. SOLVIBILITA' DEI RICORRENTI ed ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Da visure del 28/09/2022, non risultano protesti in capo all'istante **(All. 9)**

7. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

La sottoscritta, al fine dell'attestazione della fattibilità della proposta, ha esaminato tutta la documentazione depositata in allegato alla domanda e quella ulteriore messa a disposizione da parte degli istanti a seguito di richiesta durante i lavori, nonché quella acquisita dalla scrivente.

Si riassume la documentazione esaminata:

- 1) documento di riconoscimento del sig. _____ ;
- 2) autocertificazione dello stato di famiglia;
- 3) sentenza di divorzio con la sig.ra _____ ed ordinanza successiva;
- 4) ultimi n. 5 cedolini pensione INPS;
- 5) dichiarazioni dei redditi anni 2021 - 2020 - 2019 dell'istante;
- 6) visura catastale per soggetto del sig. _____ ,
- 7) copia del libretto di circolazione del veicolo del sig. _____
- 8) visura protesti Camera di Commercio;
- 9) interrogazione esposizione debitoria Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- 10) estratto ruolo CRIF;
- 11) estratto C.R. Banca d'Italia;
- 12) atti della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Foggia, R.G. n. 453/2018 Es. Imm.;
- 13) contratto di cessione del V della pensione con Intesa San Paolo (escluso dal piano);
- 14) contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.a.;
- 15) contratto di finanziamento con Unicredit S.p.A.;
- 16) istanza di nomina Professionista – OCC (Trib. Foggia, R.G. V.G. n. 2267/2019;

71100 Foggia Via Napoli n.6/D
tel/fax:0881745822

e.mail:studio.scarpiellodaniela@legalmail.it
e.mail:studio.scarpiellodaniela@gmail.com

C.F.: SCRDNL64C71D643M
P.IVA: 0185934071

12



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

- 17) Precisazione crediti Enti (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione; INPS; Comune di Foggia);
- 18) precisazione crediti da parte di Agos Ducato s.p.a. e Banca Popolare di Bari s.p.a.;
- 19) visura protesti aggiornata al 28/09/2022;
- 20) visura catastale per soggetto aggiornata al 28/09/2022;
- 21) casellario giudiziale al xx/09/2022.

8. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO COME PROPOSTO

Il giudizio sulla fattibilità e sostenibilità del piano come proposto dall'istante parte dalla considerazione che, allo stato attuale, la fonte di reddito del nucleo familiare (composto esclusivamente dal sig. _____, messa a disposizione per il soddisfacimento dei creditori è costituita unicamente dalla pensione mensile del sig. _____, per complessivi euro 1.700,00 mensili circa.

Quindi, a fronte di una disponibilità finanziaria complessiva di circa 1.700,00 euro e considerate le esigenze del nucleo familiare che si possono quantificare in circa euro 800,00 mensili, rimane una disponibilità mensile di circa 900,00 euro che il proponente mette a disposizione per l'adempimento del piano del consumatore.

La proposta di piano del consumatore descritta al paragrafo 2 prevede che a seguito di omologazione, per i primi dieci mesi verrà corrisposto il compenso della sottoscritta professionista attestatore e degli altri professionisti che hanno coadiuvato l'istante nella proposizione del Piano quantificati in euro 7.331,56 comprensivi di oneri come per legge. Per questo arco temporale, a fronte di una capacità di euro 900,00 mensili, la rata in pagamento sarà pari ad euro 766,31 per i primi 5 mesi con conseguente avanzo mensile di euro 133,69, per i successivi 5 mesi la rata corrisposta sarà pari ad euro 700,00 con conseguente avanzo mensile di euro 200,00. Al termine degli otto mesi, l'istante avrà saldato la debitoria prededucibile nei confronti dei Professionisti che lo hanno coadiuvato nella redazione del Piano nonché della sottoscritta attestatore e accantonato complessivi euro 1.668,45.

Al termine del soddisfacimento del credito in prededuzione, la proposta prevede il pagamento:

71100 Foggia Via Napoli n.6/D
tel/fax:0881745822

e.mail:studio.scarpiellodaniela@legalmail.it
e.mail:studio.scarpiellodaniela@gmail.com

C.F.: SCRDNL64C71D643M
P.IVA: 0185934071

13



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

- dei crediti chirografari nella misura del 40% entro 48 mesi;
- del credito privilegiato con rata variabile: euro 450,00 per i primi 48 mesi, euro 846,30 dal 49° mese al 74° mese.

L'istante prevede il pagamento della prima rata il giorno 30 del mese successivo alla omologa e pagamento delle rate successive il giorno 30 di ogni mese con slittamento al primo giorno feriale utile nel caso in cui la scadenza cada in un giorno festivo.

A tal fine sarà necessario che i Creditori comunichino agli istanti l'IBAN presso cui effettuare i pagamenti.

Alla presente attestazione, si allega un prospetto (**Al. 10**) dal quale è possibile rilevare le modalità di pagamento delle rate e la progressione dell'estinzione del debito residuo proposto in pagamento. Lo stesso prospetto evidenzia la formazione della liquidità monetaria utile al signor _____ per onorare le rate promesse in pagamento.

Dalla lettura di tale tabella emerge che la rata proposta in pagamento coincide, per tutto l'arco temporale, con la disponibilità finanziaria dell'istante.

Tutto ciò considerato, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Organismo di composizione della crisi ritiene che la proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal signor _____, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile.

9. GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONSUMATORE PER I CREDITORI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, comma 2, e dell'art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dal signor _____

e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Il signor _____, a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dal reddito di pensione mensile di cui è titolare.

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto dal signor _____ risulta sostenibile e fattibile.



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012 la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Nel caso in esame, l'unico bene immobile di proprietà dell'istante è costituito dall'appartamento descritto nel precedente paragrafo 4.2.

Come evidenziato, detto immobile è oggetto della esecuzione immobiliare R.G. 453/18 R.G.Es. Tribunale di Foggia il cui prossimo tentativo di vendita, fissato per il 05/10/2022, prevede un prezzo base d'asta di euro 44.000,00 – prezzo minimo di euro 33.000,00 (**Art. 11**).

Considerato che

- il prossimo è il secondo tentativo di vendita dell'immobile;
- gli immobili oggetto di procedure esecutive immobiliari vanno aggiudicati, in media, al terzo tentativo di vendita, secondo ribasso, e che, in tale ipotesi, l'immobile verrebbe posto in vendita al prezzo base d'asta di euro 33.000,00 – prezzo minimo di euro 24.750,00;
- gli oneri per l'adempimento della procedura esecutiva immobiliare sono a carico del creditore procedente

tanto considerato, è possibile affermare che l'importo proposto dall'istante è conveniente e il proposto piano del consumatore maggiormente vantaggioso rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria.

A tali considerazioni si aggiunga che l'istante non risulta proprietario di altri beni immobili.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la convenienza per i creditori chirografari appare evidente.

Con il proposto piano del consumatore i creditori chirografari potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito e il creditore privilegiato vedrà rimborsarsi una rata mensile in un periodo di sei anni e due mesi ritraendo una somma complessiva, al termine dei pagamenti, pari ad euro 43.603,86 superiore all'importo riveniente da un eventuale esito positivo del secondo tentativo di vendita che vede un prezzo minimo di vendita pari ad euro 33.000,00.

10. VERIDICITA' DEI DATI

71100 Foggia Via Napoli n.6/D
tel/fax:0881745822

e.mail:studio.scarpiellodaniela@legalmail.it
e.mail:studio.scarpiellodaniela@gmail.com

C.F.: SCRDNL64C71D643M
P.IVA: 0185934071

15



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

Sulla base della documentazione consegnata dai ricorrenti e di quella ulteriore acquisita dalla scrivente è possibile evidenziare che:

- 1) il signor _____ è divorziato ed è unico componente del proprio nucleo familiare;
- 2) il signor _____ è titolare di reddito da pensione di circa € 1.700,00 mensili, come evidenziato dai cedolini di pensione delle mensilità novembre e dicembre 2021 e gennaio, febbraio e marzo 2022;
- 3) il nucleo familiare necessita, per il suo sostentamento, di € 750,00 mensili, comprensivi dell'assegno di mantenimento di euro 220,00 che il signor _____ versa mensilmente in favore della ex moglie, tanto è verificato dalla documentazione contabile prodotta;
- 4) è proprietario di un unico immobile corrispondente alla propria residenza;
- 5) tale immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Foggia R.G.Es. Imm. 453/18
- 5) ha contratto debiti per la complessiva somma di Euro 142.699,48 così distinta per come riferita ad ogni singolo creditore:
 - Banca Popolare di Bari s.p.a. – garanzia ipotecaria prestata su mutuo erogato in favore della propria figlia, .
 - Agos Ducato s.p.a. euro 46.418,68;
 - Unicredit s.p.a. euro 61.240,80;
 - Intesa san Paolo Personal Finance s.p.a. (oggi Towers CQ s.r.l.) euro 35.040,00 – non compreso nel Piano in quanto di prossima scadenza.

11. CONCLUSIONI

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione del piano del consumatore, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare la ragionevolezza, ovvero razionalità-fattibilità, dell'accordo.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Dottoressa Daniela Scarpiello, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia,

ESAMINATI



Scarpiello Daniela

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

- i documenti messi a disposizione dal signor Debitore quelli ulteriori
acquisiti dalla scrivente allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dell'istante;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dal signor

ATTESTA

- la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

Con Osservanza

Foggia, 29/09/2022

dott.ssa Daniela Scarpiello

ALLEGATI

1. Provvedimento di nomina del 01/03/2022;
2. Precisazione Comune di Foggia - PEC del 28/06/2022;
3. Precisazione AdE Riscossione - PEC del 07/07/2022;
4. Precisazione INPS - PEC del 26/07/2022;
5. Precisazione AdE - PEC del 05/08/2022;
6. Precisazione AGOS DUCATO s.p.a. - PEC del 22/09/2022;
7. Precisazione Banca Popolare di Bari s.p.a. - PEC del 23/09/2022;
8. Risultanze catastali
9. Visura non esistenza protesti;
10. Prospetto riepilogativo proposta;
11. Avviso di vendita del 05/10/2022;
12. Piano del consumatore.



R.G. A.C.C. n. _____

R.G. V.G. n. _____

R.G. Sovr. n. _____

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA

- Sezione Fallimentare -

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(ex art. 65 e ss. Codice della Crisi e dell'Impresa - ex art. 8 e ss. Legge n. 3/2012)

Ill.mo Presidente

Ill.mo Giudice Delegato

Gent.ma Professionista / O.C.C., Dott.ssa Daniela Scarpiello

PER

il sig. _____ c.f. _____ nato i _____ a _____ ed ivi
residente alla _____ n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Santoro, c.f.
SNTMTT80H25H926Y -il quale indica ex art. 176 u.c. c.p.c. il fax: 0884660397 e l'e-
mail certificata: santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it- ed elettivamente
domiciliato presso e nel suo studio in Manfredonia alla via Tribuna n. 200, giusta
procure in calce alla presente istanza

Premesso che

Sull'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

■ il ricorrente riveste la qualità di consumatore così come inteso dall'art. 2, comma 1, lett. e) del Codice della Crisi e dell'Impresa nonché dall'art. 6, comma secondo, lett. b), L. n. 3/2012 così come modificata ed integrata dalla L. n. 176 del 18.12.2020 (cfr. <<la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali>>) e ribadito dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza dell'1 febbraio 2016 n. 1869 -ove ha stabilito il principio di diritto per qualificare come "consumatore" la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla Legge 3/2012- secondo il quale: <<le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della

propria personalità sociale, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria>>.

- pertanto, il ricorrente non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge;
- con istanza per la nomina del Professionista, ex art. 15, comma 9, L. n. 3/2012, del 24.06.2019, il sig. _____ richiedeva all'Intestato Tribunale di Foggia - Sezione Volontaria Giurisdizione- (R.G. V.G. n. 2267/2019, Presidente Giudice Dott.ssa Rosella Anna Modarelli) la nomina di un Professionista per lo svolgimento dei compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, individuato dapprima, con provvedimento del 18.07.2019, nella Dott.ssa Addolorata Jessica Coco e poi, a seguito delle dimissioni di quest'ultima del 08.12.2021 -notificate allo scrivente difensore in data 20.12.2021- nella persona della Professionista **Dott.ssa Daniela Scarpiello**, con provvedimento del 01.03.2022 in calce alla relativa istanza di sostituzione dell'O.C.C. previamente nominato, la quale accettava l'incarico;
- a seguito degli incontri programmatici svolti presso lo studio professionale della Professionista/O.C.C., Dott.ssa Daniela Scarpiello, della integrazione della documentazione richiesta per l'istruttoria della pratica, lo scrivente procuratore inoltrava la presente proposta alla summenzionata Professionista.

All'uopo, si specifica che:

- il sig. _____ non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né al piano del consumatore di cui all'art. 65 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa nonché alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla suddetta legge.

Sulla esposizione debitoria.

- L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi e dell'Impresa e dall'art. 6 della L. 3/2012 il quale stabilisce che *<<al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi>>.*
- in virtù dei debiti contratti dal sig. _____, di seguito elencati, commisurati alle esigenze familiari ed al reddito percepito dallo stesso (pensione INPS), è necessario procedere alla formulazione di una proposta di piano del consumatore in relazione alla natura dei debiti contratti;
- il consumatore istante, attualmente, è debitore nei confronti dei seguenti creditori:

*) **Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a.** (oggi **Towers CQ S.r.l.**): Cessione del Quinto della pensione, stipulato in data _____ dell'importo originario di €35.040,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili dell'importo di €292,00, con termine del piano di ammortamento previsto in data 30.03.2023.

Il sig. _____ è attualmente in regola con i pagamenti del suddetto debito e, attesa l'imminente scadenza dello stesso (30.03.2023), la presente esposizione debitoria verrà esclusa dal presente piano del consumatore.

A. Agos Ducato S.p.a.: per prestito personale stipulato in data _____ dell'importo originario di €30.970,00 (da restituire €46.418,68) da restituirsi in n. 84 rate mensili dell'importo di €391,58 (rata originariamente prevista €551,00) con scadenza prevista per il 28.09.2016; all'attualità (settembre 2022) il debito residuo ammonta a complessivi **€24.832,03**;

B. Unicredit S.p.a.: per prestito personale stipulato in data 18.02.2011 dell'importo di €38.780,00 (da restituire €61.240,80) da restituirsi in n. 120 rate mensili dell'importo di €510,34, con scadenza originariamente prevista per il 31.01.2022; all'attualità il debito residuo ammonta a complessivi €33.361,40 di cui **€25.891,95** a titolo di quota capitale;

C. Banca Popolare di Bari S.p.A.: per Mutuo ipotecario del 11.03.2011, Rep. n. _____ Racc. n. _____ del _____ a rogito del Notar Dott. Paolo Simonetti della figlia del ricorrente, sig.ra _____, mutuataria; fideiussori _____

- datore di ipoteca: _____,

Privilegiato, per un debito residuo complessivo pari ad **€80.464,77** (comprensivo di interessi di mora) giusta specificazione del credito e atto di precetto del 19.07.2018 (per **€65.951,27**) di cui alla procedura esecutiva immobiliare dinanzi il Tribunale di Foggia, R.G. n. 453/2018 es. Imm. (prossima data d'asta -secondo tentativo di vendita- prevista per il 05.10.2022, Professionista Delegato, Dott. Fausto Aquilino).

Si specifica che il sig. _____ non ha usufruito delle somme mutate con il suddetto Istituto di Credito ma ha concesso garanzia ipotecaria in favore della figlia (mutuataria), sig.ra _____ con ipoteca iscritta sul bene immobile di proprietà dell'istante, sito in _____ al _____ n. _____

(identificato Castalmente al Foglio _____, P.lla _____, sub. _____ cat. A/4, classe consistenza 3,5 vani).

Attualmente, pertanto, il sig. _____ si ritrova a subire il pignoramento immobiliare della propria abitazione per inadempienze allo stesso non addebitabili.

Sulle principali cause dell'indebitamento.

La causa principale del sovraindebitamento del sig. _____ è derivata dall'aiuto economico che lo stesso ha tentato di apportare alla figlia, sig.ra _____

La sig.ra _____, difatti, all'epoca dei fatti, commerciante con Ditta Individuale, dall'anno 2009 e sino all'anno 2011 -periodo di piena crisi economica- si ritrovava a non poter più sostenere il pagamento delle rate dei finanziamenti/mutui personalmente contratti a causa delle oggettive difficoltà economiche che, di fatto, l'hanno costretta a interrompere la propria attività imprenditoriale. Pertanto, la stessa, viveva esclusivamente con l'apporto economico del proprio coniuge, sig. _____ e con piccoli aiuti economici del genitore / ricorrente il quale, per aiutare la figlia, nell'anno 2011 richiedeva un prestito personale con Unicredit S.p.A. al fine di riconsolidare la propria pregressa esposizione debitoria e, con la liquidità rimanente, metterla a disposizione della figlia e del proprio nucleo familiare. Alla fine dell'anno 2012, tuttavia, il sig. _____ (marito di _____) perdeva il proprio lavoro, essendo stato licenziato, tale per cui il sig. _____ al fine di soccorrere ancora una volta la figlia, nell'anno 2013 richiedeva un nuovo finanziamento, con Agos Ducato S.p.A., per mettere a disposizione del nucleo familiare della figlia, liquidità aggiuntiva. Tuttavia, il pagamento dei ratei delle due finanziarie non consentiva l'istante ad avere liquidità sufficiente per le proprie esigenze economiche, a maggior ragione perché lo stesso è obbligato al versamento mensile di €220,00 a titolo di contributo di mantenimento della ex moglie (a far data dall'anno 2008, a seguito di modifica delle condizioni di divorzio R.G. n. 1508/2008 V.G. Tribunale di Foggia).

Per tale ragione, nell'anno 2013 richiedeva un nuovo finanziamento con cessione del V della pensione con Intesa San Paolo S.p.A. al fine di avere liquidità aggiuntiva.

Basti considerare che i tempi dei finanziamenti contratti dal sig. _____ sono tutti riconducibili al periodo 2011-2013, periodo della notoria crisi economica che ha colpito, soprattutto le piccole imprese del nostro Paese.

Ad ogni buon conto, l'istante si ritrovava a vivere con una somma mensile di €700,00, pari alla differenza tra quanto percepito a livello pensionistico (€1.700,00) e quanto versato a titolo di ratei dei finanziamenti contratti e a titolo di contributo di mantenimento mensile alla ex moglie, senza considerare quanto dovuto a titolo di rimborso per le carte di credito con fido di conto corrente.

A ciò si aggiunga che lo stesso istante scopriva che la figlia, _____ non versava più i ratei del mutuo che la stessa aveva contratto con la Banca Popolare di Bari ove il sig. _____ aveva garantito con ipoteca la propria abitazione; all'attualità l'istante, per causa allo stesso non imputabile, si ritrova a dover subire il pignoramento immobiliare della propria unica abitazione. È evidente che, con la probabile

aggiudicazione dalla vendita forzosa dell'immobile dell'istante (basti considerare il prezzo base d'asta del prossimo tentativo di vendita), il sig. _____ si ritroverebbe a vivere una crisi economica a cui difficilmente riuscirebbe ad uscirne con le proprie sole forze.

Sul merito creditizio ex art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. n. 3/2012.

All'uopo si richiama l'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020, secondo cui, <<ai fini della concessione del finanziamento, **il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 05 dicembre 2013, n. 159**>>.

A fronte delle argomentazioni rilevate nel paragrafo che precede, è evidente, che a fronte di una sopravvalutazione delle capacità economiche da parte del debitore, vi è stata una palese sproporzionata concessione di credito da parte dei Creditori i quali non hanno tenuto in alcuna debita considerazione, nell'erogazione del credito in favore dell'istante, del merito creditizio del debitore.

Pertanto, è evidente che il comportamento degli Istituti di credito è stato del tutto scevro alla normale diligenza e correttezza.

Sulla situazione familiare dell'istante.

- Il sig. _____ è genitore di n. 2 figli, _____, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Il ricorrente, inoltre, è divorziato dalla propria ex moglie, sig.ra _____, a far data dal 1988; pertanto, attualmente è l'unico componente del proprio nucleo familiare.

Sulle proprietà mobiliari e immobiliari dell'istante.

- Il ricorrente è proprietario esclusivo dell'unico seguente immobile:

- 1) Immobile sito in _____ alla _____ n. _____, primo piano, individuato catastalmente al Foglio _____, P.lla _____, sub. _____ cat. _____, classe 6, consistenza _____ vani, Rendita Catastale €234,99;

Il suddetto immobile è attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare da parte della Banca Popolare di Bari S.p.A. dinanzi il Tribunale di Foggia, R.G. n. 453/2018 Es. Imm., la prossima data d'asta -secondo tentativo di vendita- è prevista per il 05.10.2022, Professionista Delegato, Dott. Fausto Aquilino, al prezzo minimo di €33.000,00 (il valore dell'immobile da perizia di stima del tecnico incaricato dal Tribunale ammonta ad €57.600,00).

- Il sig. , inoltre, è proprietario del seguente bene mobile registrato:
 - 1) Autovettura targata immatricolata nell'anno 2003, del valore presumibile di mercato €1.500,00.

Atteso il modico valore di mercato, l'usura dello stesso nonché essendo un bene strettamente strumentale alle esigenze di vita familiare, non può ipotizzarsi, dacché non conveniente, una eventuale liquidazione dello stesso.
- Il sig. non è proprietario di altri beni mobili, eccezion fatta per il mobilio presente nell'abitazione in cui lo stesso vive.
- Da ultimo, si evidenzia che negli ultimi cinque anni, l'istante non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.

Sulla situazione reddituale dell'istante.

- il sig. all'attualità ha un reddito mensile netto di €1.700,00 circa (senza considerare la cessione del V della pensione con Intesa San Paolo e il versamento del contributo di mantenimento alla ex moglie), dacché pensionato e percettore di relativo trattamento pensionistico INPS, giusta cedolini di pensione e dichiarazioni dei redditi allegati.
- Il ricorrente non ha in essere ulteriori redditi.

Sulle esigenze familiari dell'istante.

- Come già si è enunciato, il nucleo familiare del sig. è composto da una sola persona (lo stesso istante).
- Pertanto, come dichiarato dal sig. per il proprio sostentamento lo stesso sostiene spese mensili ammontanti ad €800,00 circa (comprensivo di assegno di mantenimento alla ex coniuge, pari ad €220,00 mensili), così come di seguito specificato:

Voci di spesa media	Costo medio mensile
Utenze domestiche Energia elettrica	€70,00
Utenze domestiche riscaldamento	€50,00
Utenze domestiche acqua	€40,00
Spese telefonia mobile	€15,00
TARI (medio mensile)	€50,00
Spese per alimenti	€250,00
Spese varie/viaggio/extra	€50,00
Mantenimento mensile ex coniuge	€220,00
Totale	€745,00 circa

Il fabbisogno familiare indicato dal debitore, come innanzi esposto (pari ad €800,00 circa), è oltremodo verosimile atteso che è pressappoco corrispondente a quello scaturente dal calcolo enunciato dalla legge per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (cit. <<in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159) ovvero **€910,42** (comprensivo di assegno di mantenimento alla ex coniuge), così come di seguito indicato:

- Assegno sociale 2021: €460,28
- Assegno sociale 2021 aumentato della metà: €690,42 (€460,28 + €230,14)
- "Parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (nr. 1) della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159": **1,00**
- €690,42 x 1,00 = €690,42

a cui vanno aggiunti €220,00 a titolo di contributo di mantenimento mensile in favore della ex coniuge, sig.ra (per un totale complessivo di **€910,42** appunto) ed €292,00 a titolo di cessione del V della pensione con Intesa San Paolo, volutamente esclusi dal calcolo del presente piano.

- In relazione alla situazione patrimoniale ed al fabbisogno familiare, pertanto, il ricorrente, non può sostenere le rate mensili dei debiti contratti originariamente;
- quindi, il debitore ha inteso ricorrere, al fine di ricomporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 7 e seguenti dalla suddetta Legge n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020, con l'ausilio della Professionista svolgente i compiti e le funzioni di

O.C.C., Dott.ssa Daniela Scarpiello, nominata dal Tribunale di Foggia, Presidente Giudice Dott.ssa Rosella Anna Modarelli.

- il debitore, a mezzo del proprio difensore, hanno predisposto con l'ausilio del Professionista/O.C.C., Dott.ssa Daniela Scarpiello, la seguente proposta, qui di seguito riassunta, e attestata dal suddetta Professionista, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti.

Sulle garanzie da fornire ai creditori.

- a fronte delle esigenze familiari e delle entrate economiche mensili, il sig. _____ intende mettere a disposizione della messa creditoria la somma mensile di **€850,00** circa, derivata dalle attuali entrate mensili dello stesso (pensione), pari ad €1.700,00 circa, commisurato al proprio fabbisogno familiare mensile (pari ad €800,00), al fine di soddisfare le regioni creditizie;
- in tal guisa, il sig. _____ avrebbe a disposizione l'importo di **€800,00** mensili costanti da utilizzare per il proprio fabbisogno familiare mensile, di cui **€220,00** da destinare al mantenimento della ex coniuge, sig.ra _____.

Ulteriori Dichiarazioni.

Il sig. _____ innanzi generalizzato, dichiara, inoltre, che allo stato

- Non sussistono altri debiti a proprio carico, oltre a quanto sopra esplicitato;
- non sussistono crediti pignorabili e impignorabili.

Sulla diligenza e sulla incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni.

- Appare escluso che il consumatore istante abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così come stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. d-ter) della L. n. 3/2012, così come modificata ed integrata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020.

Piuttosto si evince che la causa del sovraindebitamento è consistita nell'aiuto economico che il ricorrente ha fornito alla propria figlia, _____, e allo scioglimento del matrimonio con la sig.ra _____.

- Si rileva, pertanto, l'attualità **incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte**, anche a fronte delle richieste di pagamento dei Creditori ed al procedimento di esecuzione immobiliare dinanzi il Tribunale di Foggia azionato dalla Banca Popolare di Bari S.p.A., Creditrice Privilegiata, per somme dallo stesso non percepite ma solo per la propria mera qualità di fideiussore ipotecario in favore della figlia _____.

- Si evidenzia, da ultimo, la **diligenza** del debitore il quale, con le proprie sole forze, non solo sostiene il proprio nucleo familiare ma cerca in ogni modo di saldare i propri debiti correnti: non di poco conto è la circostanza che il ricorrente a far data dall'anno 2013 non hanno contratto altri debiti nei confronti di altri creditori.
- Non di meno, il sig. _____, che non ha in essere debiti di natura tributaria, continua a versare il mantenimento mensile in favore della sig. _____ e continua a pagare la cessione del V dello stipendio con Intesa San Paolo, volutamente escluso dal presente piano del consumatore.

Sulla documentazione prodotta.

- Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte nonché in sede di incontri con la Professionista / O.C.C., Dott.ssa Daniela Scarpiello, il debitore si è mostrato pienamente disponibile al saldo di tutti i debiti contratti secondo le proprie capacità economiche;
- in particolare, in allegato alla presente, si produce la seguente documentazione:

- 1) docc. di riconoscimento del sig. _____;
- 2) autocertificazione dello stato di famiglia;
- 3) sentenza di divorzio con la sig.ra _____ ed ordinanza successiva;
- 4) ultimi n. 5 cedolini pensione INPS;
- 5) dichiarazioni dei redditi anni 2021 - 2020 - 2019 del sig. _____;
- 6) visura catastale per soggetto del sig. _____;
- 7) copia del libretto di circolazione del veicolo del sig. _____;
- 8) visura protesti Camera di Commercio;
- 9) interrogazione esposizione debitoria Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- 10) estratto ruolo CRIF;
- 11) estratto C.R. Banca d'Italia;
- 12) atti della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Foggia, R.G. n. 453/2018 Es. Imm.
- 13) contratto di cessione del V della pensione con Intesa San Paolo (escluso dal piano);
- 14) contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.a.;
- 15) contratto di finanziamento con Unicredit S.p.A.;
- 16) istanza di nomina Professionista – OCC (Trib. Foggia, R.G. V.G. n. 2267/2019; provvedimento di nomina della Dott.ssa Addolorata Jessica Coco; dimissioni della Dott.ssa Coco; istanza di sostituzione di O.C.C. e nomina della Dott.ssa Daniela Scarpiello;

In definitiva,

a fronte di quanto sopra esposto, il debitore in relazione alle proprie capacità economiche/patrimoniali mensili, ammontanti a complessivi €1.700,00 mensili circa - così come derivante dal trattamento pensionistico mensile-, nonché in riferimento al proprio fabbisogno familiare, quantificato in €800,00 circa mensile, comprensivo di €220,00 mensili a titolo contributo per il mantenimento della ex moglie, sig.ra
potrà sostenere rate mensili complessive ammontanti ad **€850,00** circa.

Alla luce di tanto, il ricorrente, a mezzo del sottoscritto difensore,

PRESENTA

la seguente proposta di ristrutturazione dei propri debiti ex Legge n. 3/2012 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (PIANO DEL CONSUMATORE) per la composizione di crisi da sovraindebitamento (ex art. 8 e ss. Legge n. 3/2012).

1. Fermo restando le suesposte considerazioni circa la capacità reddituale dell'istante, la propria meritevolezza e diligenza, l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, in uno alla necessità dello stesso di mantenere un tenore di vita dignitoso ed al proprio fabbisogno familiare e dell'esigenza di rientrare dai propri debiti in un tempo ragionevole, commisurato all'età del medesimo ricorrente, il sig. chiede e propone istanza di accesso alla procedura del piano del consumatore alle condizioni di seguito riportate.
2. Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice Voglia concedere l'anno di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili.
3. Nel pagamento dei debiti, si terrà conto delle classi a cui appartengono i singoli crediti.
4. Sarà comunque necessario procedere alla esdebitazione dei crediti (*ex art. 14 terdecies* L. n. 3/2012), sia privilegiati -in ragione della convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, come innanzi si dirà- che chirografari, al fine di rientrare nelle capacità reddituali dell'istante in relazione ad un tempo, per la soddisfazione delle ragioni creditorie, piuttosto ragionevole.
5. E' altresì conveniente e ragionevole, prevedere il pagamento dei crediti scaglionati temporalmente tra gli stessi.
6. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il seguente

PIANO DI RIENTRO

dai debiti contratti.

(A) Il debitore, sig. _____, provvederà al **rimborso del 40%** del credito residuo vantato da **Agos Ducato S.p.a. (Creditore Chirografario)** per finanziamento personale, pari a complessivi **€24.832,03**. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare il debitore da tale debito in un tempo congruo, relazionato alla natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. Le somme come innanzi determinate saranno restituite nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito originario complessivo: €46.418,68 (comprensivo di interessi)
- Rata originaria: €551,00
- Scadenza originaria: 28.09.2016
- Debito residuo a settembre 2022: €24.832,03
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€9.932,81**
- Nuova rata a seguito di omologa: €206,94 x n. 48 rate;
- Totale rate: nr. 48 rate (4 anni);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2027 (comprensivo dei nr. 10 mesi di moratoria richiesti per il pagamento dei crediti prededucibili).

(B) Il debitore, sig. _____, provvederà al **rimborso del 40%** del credito residuo vantato da **Unicredit S.p.a. (Creditore Chirografario)** per finanziamento personale, pari a complessivi €33.361,40, di cui **€25.891,95**. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare il debitore da tale debito in un tempo congruo, relazionato alla natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. Le somme come innanzi determinate saranno restituite nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito originario complessivo: €61.240,80 (comprensivo di interessi)
- Rata originaria: €510,34
- Scadenza originaria: 31.01.2022
- Debito residuo (quota capitale): €25.891,95
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€10.356,78**
- Nuova rata a seguito di omologa: €215,77 x n. 48 rate;
- Totale rate: nr. 48 rate (4 anni);

- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2027 (comprensivo dei nr. 10 mesi di moratoria richiesti per il pagamento dei crediti prededucibili).

(C) Il debitore, sig. _____, provvederà al **rimborso del 54,19%** del credito residuo, pari ad **€62.951,27** (importo precettato) e complessivi **€80.464,77** (comprensivo di interessi di mora maturati) vantato dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. (**Creditore Privilegiato**) a titolo di Mutuo ipotecario del 11.03.2011, Rep. n. _____, Racc. n. _____ de _____ a rogito del Notar Dott. Paolo Simonetti della sig.ra _____ (fideiussori: _____ - datore di ipoteca. _____).

L'importo scaturente dalla esdebitazione da corrispondere alla creditrice con il presente piano, pari ad €47.200,00, è superiore a quanto si realizzerebbe con la liquidazione del patrimonio (basti considerare che il prezzo minimo per il secondo tentativo di vendita dell'immobile del sig. _____, sottoposto a procedura esecutiva, ammonta ad €33.000,00). L'importo così come scaturente dalla falcidia applicata, così come di seguito si dirà, risulta pertanto più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria del bene immobile (valore di mercato di €57.600,00). Le somme come innanzi determinate saranno restituite nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo atto di precetto: €62.951,27
- Debito residuo attualizzato (con interessi di mora): €80.464,77
- Debito a seguito di esdebitazione (- 45,81% importo attuale): **€43.603,86**
- Nuova rata a seguito di omologa: €450,00 x n. 48 rate; €846,30 x n. 26 rate;
- Totale rate: nr. 74 rate (6 anni + 2 mesi);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2030 (comprensivo dei nr. 10 mesi di moratoria richiesti per il pagamento dei crediti prededucibili).

*) Si specifica che il sig. _____, è attualmente in regola con i pagamenti con **Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a.** (oggi **Towers CQ S.r.l.**) [Cessione del Quinto della pensione, stipulato in data 10.04.2013, dell'importo originario di €35.040,00 da restituirsì in n. 120 rate mensili dell'importo di €292,00, con termine del piano di ammortamento previsto in data 30.03.2023]. Pertanto, a fronte dell'imminente scadenza dello stesso, la relativa esposizione debitoria verrà esclusa dal piano di rientro formulato per il piano del consumatore presentato.

Occorre, inoltre, tenere in considerazione le somme dovute alla Professionista / O.C.C., Dott.ssa Daniela Scarpiello, da scomputarsi in via di prededuzione e da corrispondere nel corso del primo anno del piano di rientro, nonché i compensi per i Professionisti che hanno assistito il debitore nel corso della presente procedura.

E così, riassumendo:

PIANO DI RIPARTO - CREDITI PREDEDUCIBILI (nr. 10 mesi di moratoria)

	Creditore	Classe	Debito residuo	Esdebitazione %	Nuovo debito	Nuova rata	Durata
1	O.C.C.	Prededuzione	€3.831,56	-	€3.831,56	€766,31	nr. 5 mesi ¹
2	Altri Profess.	Prededuzione	€3.500,00	-	€3.500,00	€700,00	nr. 5 mesi ²
Totale 1 + 2)			€7.331,56	-	€7.331,56	-	nr. 10 mesi

PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO RESIDUO (nr. 6 anni + 2 mesi)

	Creditore	Classe	Debito residuo	Esdebitazione %	Nuovo debito	Nuova rata	Durata
A.	Agos Ducato	Chirogr.	€24.832,03	-60% = -€14.899,22	€9.932,81	€206,94	nr. 48 mesi ³
B.	Unicredit	Chirogr.	€25.891,95	-60% = -€15.535,17	€10.356,78	€215,77	nr. 48 mesi ⁴
C.	Banca Popolare di Bari	Privil. Immob.	€80.464,77	-45,81% = -€36.860,88	€43.603,86	€450,00 €846,30	nr. 48 mesi ⁵ nr. 26 mesi ⁶
Totale A+B+C)			€131.188,75	- €74.038,25	€63.893,45	-	6 anni + 2 mesi
Totale 1+2+A+B+C)			€138.520,31	-	€71.225.01	-	7 anni (con moratoria)

¹1. Dalla 1° alla 5° rata, in via di prededuzione: €766,31 x 5 rate = €3.831,56 (OCC)

²2. Dalla 1° alla 5° rata, in via di prededuzione: €700,00 x 5 rate = €3.500,00 (Altri Profess.)

³A. Dalla 1° alla 48° rata dopo i crediti prededucibili: €206,94 x 48 rate = €9.932,81 (Agos Ducato)

⁴B. Dalla 1° alla 48° rata dopo i crediti prededucibili: €215,77 x 48 rate = €10.356,78 (Unicredit)

⁵C. Dalla 1° alla 48° rata dopo i crediti prededucibili: €450,00 x 48 rate = €21.600,00 (B.P.B. - 1)

⁶D. Dalla 49° alla 74° rata dopo i crediti prededucibili: €846,30 x 26 rate = €22.003,86 (B.P.B. - 2)

CRONOPROGRAMMA

		Durata complessiva piano del consumatore: nr. 7 anni													Tot. importo restituito									
Creditori	10 mesi moratoria - prededuzione										Durata rimborso: 6 anni + 2 mesi												Tot. importo restituito	
	nr. rate	1	2	...	5	6	7	...	10	1	2	...	12	13	...	48	49	...	60	...	72	73		74
1	OCC		€766,31																					€3.831,56
2	Altri Profess.						€700,00																	€3.500,00
A	Agos Ducato										€206,93													€9.932,81
C	Unicredit										€215,77													€10.356,78
E	B.P.B.										€450,00								€846,30					€43.603,86
<i>Totale rata €</i>			€766,31				€700,00				€872,70							€846,30						
<i>Nr. rate parziali</i>			5 rate				5 rate				48 rate							26 rate						

7. Sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

E' da escludere la convenienza della liquidazione del patrimonio rispetto al piano del consumatore proposto in quanto l'unico bene di proprietà del ricorrente, sig.

è costituito dall'appartamento (oggetto di garanzia ipotecaria del mutuo contratto dalla figlia con la Banca Popolare di Bari) adibito ad abitazione familiare della stesso. In sostanza, il ricorrente rischia di perdere il proprio unico immobile incolpevolmente.

La eventuale vendita volontaria dell'appartamento di proprietà, comporterebbe una realizzazione monetaria inferiore rispetto a quanto stabilito nel piano del consumatore innanzi indicato, anche in considerazione della circostanza che la somma ricavata sarebbe destinata alla estinzione del solo mutuo ipotecario. Difatti, il valore di mercato dell'immobile ammonta a circa €57.600,00, giusta valutazione della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 453/2018 Es. Imm. dinanzi il Tribunale di Foggia.

Di fatto, con il presente piano si propone ai creditori il pagamento, seppur rateizzato, di importi superiori rispetto a quelli che realizzerebbero con la vendita volontaria (o coatta) del bene immobile.

Anche l'eventuale liquidazione del bene non appare conveniente per le ragioni innanzi addotte; inoltre, ciò porterebbe, verosimilmente, all'aggiudicazione dell'immobile nel 2025/2026 e all'approvazione del piano di riparto molto probabilmente verso l'inizio dell'anno successivo, come può facilmente evincersi all'esperienza delle vendite forzose nel territorio della Provincia di Foggia ove i beni immobili non vengono aggiudicati, ottimisticamente, prima della terza/quarta vendita all'asta, con i consequenziali ribassi previsti dalla Legge.

Difatti, partendo dal prezzo di mercato dell'immobile, pari ad €57.600,00, tenuto conto dei relativi ribassi previsti dalla Legge, se lo stesso fosse (inverosimilmente) aggiudicato al secondo tentativo di vendita (si consideri che il primo tentativo di vendita all'asta è andato deserto al prezzo minimo di €43.200,00), si realizzerebbe la somma di €33.000,00, come riportato dall'avviso di vendita per il prossimo 05.10.2022 (importo nettamente più basso rispetto a quello offerto con il presente piano alla Creditrice ipotecaria, pari ad €43.600,00); se fosse aggiudicato (ancora inverosimilmente) già al terzo tentativo di vendita, si realizzerebbe la somma di €24.750,00 circa (importo ben più basso rispetto a quanto offerto con il presente piano). Non da ultimo, se l'immobile fosse aggiudicato al quarto tentativo di vendita, com'è più verosimile, la Creditrice vedrebbe realizzata la somma di €18.500,00 circa ...

Occorre, inoltre considerare che con tale somma si soddisferebbero esclusivamente le ragioni creditizie della Banca Popolare di Bari, creditrice ipotecaria.

Di contro, con il presente piano, la creditrice privilegiata realizzerebbe un ricavato superiore (€43.600,00) rispetto a quanto eventualmente ricavato già dal secondo tentativo di vendita forzata (ed anche del primo tentativo, andato deserto).

Non di meno, a fronte del sacrificio richiesto alla creditrice, quest'ultima vedrebbe soddisfatte le proprie ragioni in un tempo assolutamente accettabile.

A fronte delle suddette argomentazioni, ne discende che **dalla effettiva liquidazione dell'unico bene immobile dell'istante, con un ragionamento prognostico ed esperienziale, non si ricaverebbe un valore maggiore rispetto a quello offerto e falcidiato a tutta la massa creditoria.**

Difatti, la suddetta proposta, **pur contemplando la decurtazione minima del credito privilegiato e di quelli chirografari, è in grado di assicurarne il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'eventuale liquidazione del bene sui quali insiste tale privilegio.**

Da ultimo, non deve perdersi di vista la *ratio* della disciplina legislativa che tenta di tutelare il debitore meritevole da una crisi in cui, incolpevolmente, è rientrato. Nel caso di specie, liquidando e/o vendendo forzosamente l'unico bene immobile dell'istante, adibito ad abitazione personale, farebbe ricadere lo stesso in una inevitabile crisi ancora più profonda.

8. Modalità e tempi di pagamento.

Gli effetti del presente piano del consumatore, il quale vedrebbe concludersi in un tempo ragionevole di **6 anni** (per la creditrice ipotecaria, B.P.B.) e di **4 anni** (per gli altri creditori), a cui va aggiunto l'anno di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili, sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale.

Si precisa che la prima rata di ammortamento decorrerà dal giorno 30 del mese successivo all'omologa e le rate successive verranno pagate sempre entro il giorno 30 di ogni mese con l'eventualità di slittamento in avanti se la scadenza cade in un giorno festivo.

In caso di accettazione del proposto Piano del Consumatore, i Creditori comunicheranno al proponente, in persona dell'OCC, l'IBAN al quale poter effettuare i dovuti bonifici.

Il proponente, sig. _____, inoltre, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

9. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetti di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

10. La presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il Tribunale competente, a cura del Professionista / O.C.C., Dott.ssa Daniela Scarpiello, ai creditori, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Tanto premesso, il sig. _____, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma del Tribunale di Foggia, affinché, visto l'art. 70 del Codice della Crisi e dell'Impresa nonché dell'art. 12 bis della Legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis, disponendo, a cura del Professionista / Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.

Chiede, altresì, la concessione di **nr. 10 mesi di moratoria** al fine di poter soddisfare le ragioni dei creditori in via di prededuzione, come il credito del Professionista / O.C.C., Dott.ssa Scarpiello, nonché dei Professionisti che hanno assistito la debitrice proponente nella presente procedura.

Da ultimo si chiede **la sospensione della procedura esecutiva immobiliare** dinanzi il Tribunale di Foggia, R.G. n. 453/2018 Es. Imm., la cui prossima data d'asta -secondo tentativo di vendita- è prevista per il 05.10.2022, Professionista Delegato, Dott. Fausto Aquilino

Nell'ambito di ristrutturazione del proprio debito, l'istante debitore **chiede la formula della transazione novativa**, a saldo e stralcio di quanto dovuto e con **liberazione degli altri eventuali coobbligati**.

Chiede, da ultimo, sin da ora che l'Ill.mo Giudice conceda un termine, qualora ritenuto necessario, per apportare integrazioni / modifiche alla proposta e produrre nuovi documenti.

In subordine, sin da ora si evidenzia che il prospettato piano possa anche valutarsi, laddove ricorrano i presupposti, e nel caso di mancata meritevolezza dell'istante, quale accordo tra creditori (concordato minore).

Salvis juribus

Manfredonia, 28 settembre 2022

Avv. Matteo Santoro

*STUDIO LEGALE
AVV. MATTEO SANTORO*

- Civile, Lavoro, Famiglia, Recupero crediti, Esecuzioni -
